

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 29578 Anno 2021**

**Presidente: ROSI ELISABETTA**

**Relatore: SCARCELLA ALESSIO**

**Data Udienza: 07/05/2021**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

CODOGNOTTO ALESSANDRO nato a DOLO il 15/03/1988

ORMENESE FABRIZIO nato a DOLO il 14/11/1965

BRICK SRL

avverso la sentenza del 24/07/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. MASSIMO PAVAN, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi dei ricorsi proposti.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 24 luglio 2020, il Tribunale di Venezia riconosceva la responsabilità penale di Codognotto Alessandro e Ormenese Fabrizio per il reato p. e p. dall'art. 256, co. 1 lett. a) e co. 2 e art. 192 D.lgs. 152/2006 (perché in qualità di legali rappresentanti, rispettivamente, della Brick s.r.l. e della Domus s.r.l. realizzavano, consentendo lo scarico e comunque il permanere dei rifiuti, un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi), nonché la responsabilità amministrativa da reato della società Brick s.r.l., ai sensi dell'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 (come novellato con D.lgs. n. 121/2011), per il reato presupposto di cui all'art. 256, co. 1 lett. a) e co. 2 D.lgs. 152/2006, consumato nel suo interesse o comunque a suo vantaggio da Codognotto Alessandro in qualità di suo legale rappresentante, in quanto, non smaltendo i rifiuti presenti nell'area di sua proprietà presso un centro autorizzato, assicurava alla società un risparmio economico correlato ai costi che avrebbe dovuto sostenere per lo smaltimento a norma di legge.

2. Contro la sentenza ha proposto congiunto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei ricorrenti, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, afferente alla posizione dei ricorrenti Codognotto e Brick s.r.l., il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 546 co. 1 lett. e), cod. proc. pen., per l'omessa indicazione delle ragioni per le quali il giudice non ha considerato la prova contraria fornita nel dibattimento, nonché per il correlato vizio di motivazione carente e contraddittoria su un aspetto decisivo della vicenda processuale.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa evidenzia come l'imputato Codognotto e la società Brick s.r.l. siano totalmente estranei ai fatti oggetto di imputazione. All'esito del giudizio, infatti, lo stesso Pubblico Ministero ne aveva richiesto l'assoluzione.

In particolare, il terreno sito in Via Valdarno (Mira) sarebbe stato interessato da due sole vicende rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 152/2006. Il primo episodio, risalente all'8 giugno del 2016, riguarda l'accertamento in flagranza dello sversamento di materiale proveniente da scavi stradali. Tali rifiuti erano stati caricati su di un camioncino condotto da Relu Tataru, dipendente a sua volta di un tale Giuliano Giacometti. A seguito della segnalazione inviata dal carabiniere Massimo Zaramella, le forze dell'ordine si ~~sono~~<sup>sono</sup> recate sul

luogo indicato, hanno sottoposto a sequestro il camioncino ed i materiali ivi rinvenuti, ed infine hanno inoltrato la denuncia alla Procura competente al fine di sottoporre a procedimento penale i predetti soggetti. In tale circostanza, gli operatori di polizia avevano notato la presenza di un accumulo di materiale risalente nel tempo, in quanto ricoperto da una folta vegetazione che ne impediva quasi l'individuazione.

Solo a seguito di tale rinvenimento i Vigili avevano disposto il sequestro dell'intera area ed avevano inviato la seconda notizia di reato da cui, poi, ha avuto origine il procedimento penale a carico degli odierni ricorrenti. Sulla base di queste premesse, la difesa ritiene sia il Codognotto che la Brick s.r.l. estranei alla vicenda di abbandono di rifiuti accertata in flagranza nel giugno del 2016. Gli odierni imputati, infatti, non risultano aver mai avuto alcun rapporto contrattuale - neanche di fatto - con gli autori dello sversamento a cui era stato contestato il suddetto reato.

L'attuale ricorrente e la società all'epoca da lui amministrata non avrebbero dovuto essere considerati responsabili nemmeno in relazione all'accumulo di materiale presente sul terreno. Nel corso del giudizio - prosegue la difesa - era stato accertato che quei rifiuti erano ivi presenti da almeno otto anni, trattandosi di materiale derivante dalla costruzione di un edificio realizzato dalla Domus s.r.l. sul fondo attiguo tra il 2007 ed il 2008. Tuttavia, la Brick s.r.l. ha acquistato il terreno in questione solo molti anni dopo (novembre 2015), come risulta dall'atto notarile prodotto dalla difesa in sede processuale. Al cospetto di simili elementi probatori, sia la difesa che il Pubblico Ministero avevano richiesto l'assoluzione degli odierni ricorrenti, ma i giudici di prime cure hanno disatteso la tesi difensiva senza dar conto delle ragioni per cui hanno ritenuto tali elementi inidonei ad escludere la loro responsabilità.

La sentenza impugnata, inoltre, risulterebbe palesemente contraddittoria nella parte in cui valorizza le dichiarazioni rese dal teste Vignotto anche al fine di ritenere comprovata la responsabilità del Codognotto e della Brick s.r.l.

In particolare, i giudici di primo grado avrebbero erroneamente ritenuto coinvolto l'odierno imputato nella vicenda accertata nel giugno del 2016 e posta a carico di soggetti terzi, nei cui confronti si è instaurato un autonomo giudizio penale. Il Tribunale di Venezia avrebbe altresì illogicamente accostato la posizione del Codognotto a quella dell'Ormenese, omettendo di considerare che l'attività di deposito di rifiuti era stata realizzata in un'epoca in cui la Brick s.r.l. non aveva la disponibilità, né materiale né giuridica, del terreno.

Infine, la difesa reputa ugualmente illogiche e contraddittorie le argomentazioni con cui il Collegio giunge ad affermare che il Codognotto fosse a conoscenza

della presenza di quel deposito di rifiuti ed avesse concordato con l'Ormenese di procedere alla bonifica del sito. Al riguardo, i ricorrenti evidenziano la profonda differenza che intercorre tra la responsabilità penale e l'obbligo amministrativo di bonificare il terreno ex art. 192 co. 3 D.lgs. 192/2006: la prima si configura a carico di chi materialmente svolge l'attività di deposito non autorizzato; il secondo, invece, ricade in solido anche sul proprietario del fondo, fermo restando la possibilità di rivalersi sull'autore dell'illecito.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, afferente alla posizione del ricorrente Ormenese, il vizio di motivazione carente e contraddittoria su un aspetto decisivo della vicenda processuale.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui il Tribunale di Venezia non ha accolto la richiesta di assoluzione dell'imputato Ormenese sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, era emerso che il deposito del materiale edile risaliva all'epoca in cui la Domus s.r.l. aveva realizzato una costruzione in un'area adiacente al sito successivamente sequestrato. L'attività di edificazione era stata svolta dall'impresa Ormenese Costruzioni, la quale aveva depositato il prodotto di risulta sull'area in questione in attesa di trasportarlo in discarica. Lo stato di grave crisi del mercato immobiliare - prosegue la difesa - aveva indotto tale società a bloccare gli investimenti effettuati ed a tentare di trasferire l'area alla nuova società Brick s.r.l. Tuttavia, a causa della mancata accettazione dell'accollo del mutuo bancario proposto dalla Brick s.r.l., la proprietà dell'immobile era stata riacquistata dalla Domus s.r.l., nonostante quest'ultima fosse stata nelle more dichiarata fallita. A causa del verificarsi di tali accadimenti, l'odierno ricorrente si sarebbe trovato nell'impossibilità di sostenere i costi necessari per effettuare il trasferimento di tale materiale in un'apposita discarica. Quei rifiuti, dunque, avrebbero dovuto costituire un accumulo temporaneo effettuato nel corso della realizzazione del primo edificio, destinato ad essere smaltito contestualmente all'inizio dei lavori per la costruzione del secondo edificio. Tali lavori, tuttavia, non erano iniziati a causa della situazione di illiquidità in cui versava la Domus s.r.l. Proprio per questo motivo, l'Ormenese aveva alienato con clausola risolutiva la proprietà dell'area alla Brick s.r.l., confidando che quest'ultima fosse in grado di subentrare nei rapporti debitori con la Banca finanziatrice. La buona fede dell'odierno pervenuto troverebbe ulteriore conferma nel fatto che, una volta constatata l'impossibilità di realizzare quanto programmato, è stato egli stesso a richiedere il fallimento in proprio della società.

Alla luce di tali argomentazioni, la difesa evidenzia come la sentenza impugnata

abbia omesso di argomentare il motivo per cui ha deciso di non accedere alla richiesta di assoluzione avanzata da entrambe le parti del giudizio. Al contrario, i giudici di primo grado valorizzano l'eloquente attività di scarico in corso al momento del sopralluogo degli operatori di polizia. Tale attività, tuttavia, era stata realizzata da soggetti terzi nei cui confronti è stato instaurato un autonomo procedimento penale al quale gli odierni imputati sono del tutto estranei.

Il giudizio accusatorio a cui giunge il Tribunale di Venezia risulterebbe, infine, in contrasto anche con le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in sede processuale. Tali dichiarazioni, infatti, convergono nel ritenere il deposito di rifiuti frutto di un'attività risalente nel tempo, nonché occasionale e non reiterata.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, afferente alla posizione di entrambi i ricorrenti Codognotto ed Ormenese ed alla società Brick s.r.l., il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione, quanto all'errata applicazione dell'art. 157 c.p., nonché in ragione del vizio logico della motivazione derivante dal palese travisamento del fatto in ordine alla data di commissione del reato.

Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui il Tribunale di Venezia ha qualificato il reato in contestazione come un'ipotesi di reato a carattere permanente, errando, di conseguenza, nel non dichiarare l'intervenuta prescrizione di tale fattispecie contravvenzionale. In particolare, i giudici di prime cure hanno ritenuto sussistente un'ipotesi di reato permanente sul presupposto che la condotta degli odierni imputati integrasse la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, ritenuta dalla giurisprudenza prevalente un reato avente natura permanente.

Tuttavia, tale fattispecie non potrebbe essere attribuita né al Codognotto, né alla Brick s.r.l., stante l'insussistenza di prove che vi sia stata da parte di questi ultimi un'attività di deposito di rifiuti nel periodo in cui hanno avuto la proprietà dell'area.

In merito alla posizione dell'imputato Ormenese, il ricorso evidenzia come l'attività di deposito di materiale edile sia circoscritta al periodo di realizzazione dell'intervento di lottizzazione, ovvero al biennio 2007-2008. Tuttavia - prosegue la difesa - la contravvenzione contestata ai sensi dell'art. 256 co. 2 D.lgs. 152/2006 costituisce un'ipotesi di reato istantaneo (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 42343/2013; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 45306/2013; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 38977/2017), rispetto al quale il momento consumativo coincide con l'istante in cui siano stati integrati tutti gli elementi costitutivi tipizzati dalla norma penale, senza alcuna rilevanza di eventuali ed ulteriori effetti successivi. Così opinando, il

*dies a quo* rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione coinciderebbe con il giorno della consumazione del reato (art. 158 co. 1 c.p.). Nel caso di specie, l'istruttoria dibattimentale ha accertato che l'unica condotta riferibile all'Ormenese, in qualità di rappresentante della Domus s.r.l., riguarda la fase di realizzazione del suddetto intervento edile, senza che nessun'altra attività di deposito fosse stata di seguito realizzata. Di conseguenza, il Tribunale di Venezia avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato in contestazione, in quanto già prescrittosi antecedentemente all'emanazione della sentenza impugnata.

La difesa, infine, precisa che, anche aderendo ad un orientamento diverso riguardo la natura della contravvenzione in esame, le conclusioni sarebbero state le stesse. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha talvolta qualificato i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva come fattispecie di reati commissivi a carattere "*eventualmente permanente*" (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 38662/2014). Pertanto, ragionando in questi termini, l'antigiuridicità di tali illeciti cesserebbe o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la sentenza di primo grado, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione da uno di questi momenti.

Alla luce di tali rilievi, la difesa richiede l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti degli odierni imputati perché il fatto non sussiste ovvero, in subordine, perché il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 22.04.2021, ha chiesto a questa Corte il rigetto del congiunto ricorso. Il Tribunale di Venezia, coerentemente con l'ipotesi accusatoria formulata, ha ritenuto integrato il reato di deposito incontrollato di rifiuti, valorizzando: la presenza di materiale edile sul fondo sequestrato risalente a svariati mesi antecedenti al sopralluogo, il trasferimento della proprietà del sito tra le due società avvenuto circa sette mesi prima del suddetto sequestro, nonché la presenza dell'imputato Codognotto al momento del sopralluogo delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda la censura attinente l'intervenuta prescrizione del reato, i giudici di primo grado hanno attribuito natura "*permanente*" all'illecito contestato, coerentemente con l'orientamento prevalente in sede di legittimità.

4. In data 26.04.2021, la difesa dei ricorrenti ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, in replica alla requisitoria del PG, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il congiunto ricorso, trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, è complessivamente infondato.

2. Al fine di una migliore comprensione della vicenda e dell'approdo reiettivo cui è pervenuta questa Corte, è utile una sintetica, ma necessaria, ricostruzione dei fatti.

La vicenda processuale trae origine dalla segnalazione ricevuta dalla polizia locale di Mira nel giugno del 2016. In particolare, la Centrale del Comando Operativo aveva comunicato la presenza di tre soggetti nei pressi di via Valdarno intenti a scaricare rifiuti all'interno di un'area recintata. Giunte sul posto, le forze dell'ordine avevano rilevato la presenza di rifiuti da scavo, in parte su di un autocarro ed in parte già depositati sul terreno. Le verifiche di seguito effettuate dagli operatori di polizia avevano condotto a rilevare la presenza sul fondo di circa cento metri cubi di rifiuti da demolizione, ricoperti da una folta vegetazione. Sul luogo era presente Codognotto Alessandro, legale rappresentate della Brick s.r.l. e proprietario del terreno, il quale aveva affermato che la suddetta società aveva acquistato l'area, assumendo l'impegno di procedere alla bonifica del sito.

Il giudizio di colpevolezza cui giungono i giudici di *prime cure* trae fondamento dalle plurime dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio. Di centrale importanza risultano le dichiarazioni del teste Vignotto Andrea, operatore in servizio presso la polizia locale di Mira all'epoca dei fatti. Quest'ultimo aveva spiegato che, a seguito della segnalazione, erano state redatte due CNR: l'una relativa all'attività di scarico in atto, l'altra riguardante il cumulo di rifiuti presente sull'area. L'operatore di polizia, inoltre, aveva precisato che doveva trattarsi di materiale da demolizione e ricostruzione presente in quel luogo da molto tempo, in quanto quasi interamente ricoperto da una folta vegetazione. L'area in sequestro, infatti, era stata utilizzata come deposito di rifiuti in assenza della necessaria autorizzazione. Il Vignotto, infine, aveva dichiarato che, fino a qualche mese prima della segnalazione, il sito era di proprietà di una ditta, la Domus s.r.l., riconducibile alla titolarità dell'imprenditore Ormenese Fabrizio.

Per quanto riguarda la natura del materiale oggetto di sequestro, il Dott. Florindo Favaretto ne aveva riscontrato l'essenza non pericolosa ed aveva precisato che si trattava di "*materiali edili, rocce, terre e rocce di scavo*" il cui deposito non era recente. Analogamente a quanto dichiarato dal teste Vignotto, anche il Sig. Fontolan Gabriele aveva riferito di aver visto che sull'area era depositato quel materiale di scavo coperto da vegetazione. Quest'ultimo, all'epoca dei fatti, lavorava alle dipendenze della New Co s.r.l., una società edile anch'essa riconducibile

a Ormenese Fabrizio, ed aveva ricevuto dallo stesso Ormenese il compito di vigilare su quel sito già di proprietà della Domus s.r.l.

La riconducibilità dell'area sequestrata alla Domus s.r.l. rinviene ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal teste Zaramella Massino, operatore in servizio presso i carabinieri di Mira all'epoca dei fatti.

Infine, il teste della difesa, Marigo Michele, aveva lavorato alle dipendenze della ditta Ormenese costruzioni ed aveva spiegato che, tra il 2007 ed il 2008, era stato eseguito un intervento di lottizzazione utilizzando un'area vicina come deposito rifiuti. Dalla documentazione acquisita agli atti del processo si evince che, proprio in quel periodo, la Domus s.r.l. aveva realizzato il suddetto intervento in via Valdarno, affidandone l'esecuzione delle opere alla Ormenese Costruzioni s.r.l.

Alla luce di tali elementi indiziari, il Tribunale di Venezia ha ritenuto responsabili il Sig. Codognotto ed il Sig. Ormenese per aver posto in essere, in assenza di autorizzazione ambientale e delle prescrizioni necessarie, un'attività di deposito incontrollato di rifiuti presso il sito oggetto di sequestro. In tale area, infatti, non era stata effettuata alcuna opera di pavimentazione né tantomeno era stata elevata una tettoia di copertura del suddetto materiale di scavo. Le verifiche ivi effettuate, inoltre, avevano consentito di rinvenire, al di sotto dello strato di fitta vegetazione, un cumulo di rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione. Al momento del sopralluogo, nel giugno del 2016, proprietaria dell'area era la Brick s.r.l. Tale società l'aveva, a sua volta, acquistata dalla Domus s.r.l. nel novembre dell'anno precedente, attraverso un contratto di cessione risolutivamente condizionato all'ottenimento da parte del sistema bancario del finanziamento necessario per saldare il prezzo pattuito per l'acquisto. Negli anni precedenti (la dichiarazione di inizio attività risale al 2007), la Domus s.r.l. aveva realizzato un intervento di lottizzazione in un'area adiacente a quella attualmente di proprietà della Brick s.r.l. ed aveva utilizzato il sito in questione per il deposito dei rifiuti. Pertanto, la scelta di utilizzare quell'area per il deposito di materiale edile risulta verosimilmente ascrivibile all'Ormenese, in quanto unico responsabile ed amministratore della Domus s.r.l.

Per quanto attiene la posizione del Codognotto, il Tribunale di Venezia lo ha ritenuto responsabile a titolo di concorso dei reati contestati. L'odierno ricorrente, in qualità di legale rappresentante della Brick s.r.l., era subentrato nella proprietà del sito attualmente sequestrato nel novembre del 2015 ed era a conoscenza della presenza di quel deposito, avendo concordato con l'Ormenese di procedere alla bonifica del sito.

Nell'argomentare la ricostruzione accusatoria, i giudici di merito non ritengono condivisibili le deduzioni difensive. In primo luogo, il Collegio non accoglie



l'assunto difensivo secondo cui quanto sequestrato era riconducibile a materiale di cantiere e scarti di lavorazione solo temporaneamente stoccati in attesa di essere smaltiti in un'apposita discarica. Dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, infatti, si evince che tali rifiuti erano ricoperti da una folta vegetazione e, pertanto, depositati diversi mesi prima dell'avvenuto sequestro. La figura del "*deposito temporaneo*", inoltre, ricorre solo nel caso in cui i rifiuti siano depositati per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove non superino in volume di 30 mc) nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti ovvero in un altro luogo funzionalmente collegato al primo, nella disponibilità del produttore e con l'ausilio dei necessari presidi di sicurezza (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 50129/2018). Nel caso di specie, invece, non sono emersi elementi tali da ritenere integrata la suddetta fattispecie. Si configura, al contrario, la fattispecie di "*deposito incontrollato di rifiuti*", consistente in un'attività di stoccaggio e di smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione su di un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 15593/2011). Nel caso in esame, infatti, il cumulo di rifiuti è stato rinvenuto in un'area adiacente al sito di proprietà della Domus s.r.l. ed i rifiuti oggetto di rilascio erano pertinenti al circuito produttivo di quest'ultima società. Il fondo di proprietà della Brick s.r.l., quindi, era stato reiteratamente utilizzato quale luogo di rilascio dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività edile svolta dalla stessa Domus s.r.l.

In secondo luogo, il Tribunale di Venezia non ha ritenuto fondata la dedotta eccezione di prescrizione. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni che: ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge ai fini della qualificazione del medesimo come "*temporaneo*", si è in presenza di un reato "*permanente*" in quanto la condotta riguarda un'ipotesi di deposito controllabile cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183 D.lgs. 152/2006. L'inosservanza delle prescrizioni previste da quest'ultima norma integra una fattispecie omissiva a carattere permanente, la cui antiggiuridicità cessa solo con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro (sul punto, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6999/2018; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 36411/2019).

Il Tribunale di Venezia, infine, ritiene responsabile in via amministrativa anche la Brick s.r.l. ai sensi dell'art. 25-*undecies* co. 2 D.lgs. 231/2001 ed in relazione ai reati di cui all'art. 256 co. 1 lett. a) e b) D.lgs. 152/2006. Dalla lettura della visura camerale acquisita agli atti risulta che tale società opera nel settore delle costruzioni edili e svolge, tra l'altro, "*lavori generali di escavazione e movimentazione terra consolidamento, bonifica e sistemazione in genere di terreni di qualsiasi natura, frantumazione riciclaggio e vendita di materiali inerti*". Tuttavia,





















